

COMUNE DI FOLLO (SP)

Provincia della Spezia



ESERCIZIO DEL VOTO DEGLI ELETTORI NON DEAMBULANTI

IL SINDACO

Informa che gli elettori non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto presso le sezioni sotto indicate, esenti da barriere architettoniche:

Sezione n.	UBICAZIONE	Sezione n.	UBICAZIONE
2-7	SCUOLE MEDIE PIANA BATTOLLA		
1-3-4-5-6	SCUOLE ELEMENTARI P. DI FOLLO		

Ricorda

Che, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito del territorio comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei Deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste, l'elettore stesso, è iscritto.

Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

Che, per l'esercizio del voto, gli elettori non deambulanti dovranno esibire, con la tessera elettorale, o un'attestazione medica rilasciata gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto o marche, dall'Azienda Sanitaria Locale, anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, unitamente al certificato o alla tessera elettorale con apposta l'annotazione permanente al voto assistito per l'eventuale accompagnatore di fiducia.

Questo manifesto è inserito nel sito web di questo comune come disciplinato dall'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

Dalla sede comunale, li 16.04.2019

IL SINDACO
GIORGIO COZZANI